



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 settembre 2014
(OR. en)

13263/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0267 (NLE)**

**ACP 146
WTO 247
COAFR 250
RELEX 753**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 settembre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 578 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 578 final.

All.: COM(2014) 578 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.9.2014
COM(2014) 578 final

2014/0267 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta di decisione del Consiglio acclusa in allegato costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

L'APE con l'intera regione dell'Africa occidentale è stato negoziato conformemente agli obiettivi fissati nell'accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (accordo di Cotonou), nonché alle direttive di negoziato sugli APE con gli Stati ACP, adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002.

I negoziati si sono conclusi a livello di capi negoziatori il 6 febbraio 2014 a Bruxelles. L'Accordo è stato siglato il 30 giugno 2014 a Ouagadougou, Burkina Faso.

A decorrere dall'entrata in vigore, detto Accordo sostituirà i due APE interinali esistenti con la regione, ossia l'Accordo interinale con la Costa d'Avorio, siglato il 7 dicembre 2007, firmato il 26 novembre 2008 e approvato dal Parlamento europeo il 25 marzo 2009, e l'Accordo interinale con il Ghana, siglato il 13 dicembre 2007.

Il Capo Verde beneficia attualmente, nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+), mentre la Nigeria beneficia del regime generale del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Tali regimi saranno sostituiti dall'Accordo a decorrere dalla sua entrata in vigore. Gli altri paesi della regione sono attualmente oggetto dell'iniziativa "Everything but Arms" (Tutto tranne le armi) in virtù della loro classificazione tra i paesi meno sviluppati (PMS).

L'entrata in vigore dell'Accordo garantirà un regime commerciale armonizzato tra l'Unione europea e la regione dell'Africa occidentale, sostenendo in tal modo l'integrazione regionale e l'applicazione della tariffa esterna comune dell'ECOWAS.

2. NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

L'APE contiene disposizioni riguardanti gli scambi di merci, le agevolazioni doganali e commerciali, gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, l'agricoltura e la pesca.

Le disposizioni relative alla cooperazione per l'attuazione della dimensione relativa allo sviluppo fissano inoltre i settori prioritari d'intervento ai fini dell'attuazione dell'APE, articolati nell'ambito di un programma APE per lo sviluppo (PAPED) le cui modalità di finanziamento sono descritte nell'Accordo. Le dichiarazioni del Consiglio del 10 marzo 2010 e del 17 marzo 2014 confermano l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a favore di un sostegno finanziario allo sviluppo dell'Africa occidentale.

L'Accordo dispone una serie di impegni in materia di integrazione regionale, in virtù dei quali gli Stati dell'Africa occidentale si impegnano ad applicarsi reciprocamente il trattamento preferenziale concesso all'Unione europea in forza del medesimo Accordo.

L'Accordo prevede altresì che siano proseguiti, a livello regionale, i negoziati relativi agli investimenti, ai servizi, alla proprietà intellettuale e all'innovazione, ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali, alla protezione dei dati personali, alla concorrenza, alla protezione dei consumatori, allo sviluppo sostenibile e agli appalti pubblici.

Le disposizioni istituzionali prevedono l'istituzione di un Consiglio congiunto Africa occidentale - Unione europea dell'APE, chiamato a sovrintendere all'applicazione dell'APE. Tale Consiglio sarà composto da membri del comitato ministeriale per il monitoraggio dell'APE per l'Africa occidentale e da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione. Sarà assistito da un comitato congiunto di attuazione dell'APE. Un comitato parlamentare Africa occidentale - Unione europea fungerà da forum per i membri del Parlamento europeo e dei parlamenti regionali dell'ECOWAS e dell'UEMOA. Il Consiglio congiunto dell'APE sarà inoltre assistito da un comitato consultivo misto Africa occidentale - Unione europea per la promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti della società civile e del settore privato. L'APE prevede un monitoraggio approfondito del suo impatto nonché un esame ogni cinque anni.

3. PROCEDURE

La Commissione ha ritenuto i risultati dei negoziati soddisfacenti e conformi alle direttive di negoziato del Consiglio, e invita quest'ultimo:

- a concludere l'Accordo a nome dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 208, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea¹,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
- (2) I negoziati sono stati conclusi con successo e l'Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale (la Repubblica del Benin, il Burkina Faso, la Repubblica del Capo Verde, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica della Gambia, la Repubblica del Ghana, la Repubblica di Guinea, la Repubblica di Guinea-Bissau, la Repubblica di Liberia, la Repubblica islamica di Mauritania, la Repubblica del Mali, la Repubblica del Niger, la Repubblica federale della Nigeria, la Repubblica del Senegal, la Repubblica di Sierra Leone e la Repubblica del Togo), la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (nel seguito "l'APE"), è stato siglato il 30 giugno 2014.
- (3) In forza della decisione del Consiglio [...] del [...] ² l'Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, dall'altra, è stato firmato il [...], con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (4) L'APE è applicato a titolo provvisorio dal [...] in attesa della sua entrata in vigore.
- (5) Gli accordi di partenariato economico con i paesi ACP sono necessari ai fini dell'attuazione della politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea con i paesi ACP.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

(6) È opportuno approvare l'Accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

Il testo dell'Accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 107, paragrafo 2, dell'Accordo³.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

³ La data di entrata in vigore dell'Accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120.

Importo iscritto nel bilancio per l'esercizio 2014: 16 185 600 000 EUR.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁴	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno n]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		4.3

Situazione a seguito dell'azione					
	[n + 1]	[n + 2]	[n + 3]	[n + 4]	[n + 5]
Articolo 120	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3

⁴ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

4. MISURE ANTIFRODE

Per proteggere le risorse proprie dell'Unione europea, l'Accordo contiene disposizioni dirette ad assicurare la corretta applicazione, da parte del paese partner, delle condizioni stabilite per l'applicazione delle concessioni commerciali di cui al punto 3 ("Incidenza finanziaria"), in particolare nel Protocollo relativo alle regole di origine (allegato A dell'Accordo) e nel Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (allegato E dell'Accordo). Queste disposizioni completano la legislazione doganale dell'Unione europea applicabile a tutte le merci importate (in particolare il codice doganale dell'Unione europea e relative misure di esecuzione) e le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il controllo delle risorse proprie [in particolare il regolamento (CE, EURATOM) n. 1150/2000 del Consiglio].

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La presente stima si basa sul volume delle importazioni del 2012. In effetti, ad eccezione di un esiguo numero di prodotti importati da paesi che non figurano tra i paesi meno sviluppati e che non hanno firmato accordi interinali di partenariato economico, quasi tutte le importazioni dall'Africa occidentale entrano già nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali.